

MANOVRA E PATTO DI STABILITÀ I BILANCI 2012

Silvia Scozzese - Direttore Scientifico IFEL

Torino, 20 febbraio 2012

COMUNI E MANOVRA

- Attualmente il contributo dei singoli comparti della PA alla manovra è calcolato in base al criterio del peso di ognuno in relazione alla spesa totale al netto della sanità e della previdenza.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale cumulato 2007-2013
<i>Dati in Mln euro</i>								
Manovra (*)	2.242	0	1.340	1.030	3.275	3.065	2.000	12.952
di cui manovra monti (riduzione fsr)						1.450		1.450
di cui taglio trasferimenti					1.500	1.000		2.500

(*) *Effetto netto incrementale*

COMUNI E MANOVRA SPESA PER INVESTIMENTI

- L'analisi dell'andamento di spesa di singoli comparti dimostra che i comuni sono gli unici che hanno tenuto sotto controllo la spesa corrente, ma hanno dovuto sacrificare la spesa in conto capitale per rispettare i vincoli di finanza pubblica. Istat rileva una riduzione della spesa per investimenti tra il 2010 ed il 2009 del 16,5%, è prevedibile una riduzione pari almeno al 18% dal 2012, con effetti fortemente recessivi sull'economia locale.
- Ridefinire il patto di stabilità per gli enti locali senza impedire ai comuni di fare investimenti, l'obiettivo quindi potrebbe essere individuato nell'equilibrio di parte corrente ed in un limite allo stock di debito.
- Ad oggi il contributo alla manovra ha generato una drastica riduzione della spesa in conto capitale

Spese per investimenti (conto economico)								
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Spese per investimenti (in mln €)	14.977	16.651	15.272	15.159	15.662	14.726	15.116	12.629
Spese per investimenti - Variazione % annua		11,2%	-8,3%	-0,7%	3,3%	-6,0%	2,6%	-16,5%
<i>Elaborazioni IFEL su dati ISTAT</i>								

PATTO DI STABILITÀ – REGOLE VIGENTI

- **Soggetti al Patto** nel 2012 comuni superiori a 5000 abitanti, dal 2013 anche i comuni con popolazione tra i 1000 e 5000 abitanti.
- **Definizione di competenza mista** Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
- **Saldo obiettivo** saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore alla percentuale al 16% applicata alla media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008, così come desunta dai certificati di conto consuntivo diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti.
- **Esclusioni ed eccezioni** Dichiarazioni di emergenza - Fondi europei – Grandi eventi - Censimento ISTAT -

PATTO DI STABILITÀ – VIRTUOSITA'

- **Dal 2012 differenziazione obiettivi patto per virtuosità**
- I criteri di valutazione per il 2012 sono i seguenti:
- Rispetto patto stabilità interno
- Autonomia finanziaria - costituito dalla somma delle entrate tributarie e extratributarie rapportate al totale delle entrate correnti
- Equilibrio di parte corrente - costituito dalle entrate correnti meno le spese correnti al netto del rimborso delle anticipazioni di cassa e del rimborso anticipato dei prestiti, per omogeneizzare il dato in relazione alla dimensione strutturale dell'ente, il relativo valore è stato rapportato al totale delle entrate correnti.
- Capacità di riscossione (rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate)

PATTO DI STABILITÀ – REGOLE VIGENTI

- **Bilancio di previsione** Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tale fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
- **Limite all'indebitamento** inteso come rapporto tra oneri totali del debito ed entrate correnti ed è stabilito nel 12 per cento per l'anno 2011, l'8% (dal 10 per cento) per l'anno 2012 ed il 6% (dall'8%) per l'anno 2013 ed il 4% a decorrere dal 2014.

PATTO DI STABILITÀ – ELUSIONI

- **Elusioni**
- I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dalle regioni e dagli enti locali che si configurano elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli. **Contratti di servizio nulli se elusivi del Patto**
- Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della **Corte dei conti** accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificialmente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile del servizio economico-finanziario, una sanzione pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

PATTO DI STABILITÀ – SANZIONI

In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo **non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo**. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Non si applica in caso di superamento obiettivi per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti UE rispetto media spesa triennio.
- b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

PATTO DI STABILITÀ – SANZIONI

- c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente.
- d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.
- e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

PATTO DI STABILITÀ – PICCOLI COMUNI

- L'estensione del patto ai comuni piccoli (da 1000 a 5000 abitanti) consente di ridistribuire dal 2013 l'onere del risanamento su una platea di enti più ampia
- In complesso gli enti con più di 5000 abitanti, per effetto dell'estensione del patto, vedono ridurre il proprio contributo finanziario di circa 1 miliardo di euro.
- Specularmente, l'aggravio subito dai piccoli comuni soggetti a patto dal 2013 è pari ad 1 miliardo circa.

ENTRATE

RISORSE DERIVATE DALLO STATO

- **2011/2013 (fase transitoria) - 2011 – 2012: clausola di salvaguardia**
- fiscalizzazione di una parte dei trasferimenti erariali pari a circa **11 mld di euro** al netto dei tagli ai trasferimenti e riordino delle entrate
- **Compongono il FSR (durata triennale e fino all'entrata in vigore della perequazione):**
- compartecipazione iva pari al 2% del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - art.4 comma2;
- il 30% del gettito dei tributi statali sui trasferimenti immobiliari;
- Il 100% del gettito della componente immobiliare dell'IRPEF e dell'imposta di bollo sugli affitti
- il 21,7% del gettito della cedolare secca sugli affitti per l'anno 2011 ed il 21,6% per il 2012.

ENTRATE

RISORSE DERIVATE DALLO STATO

- **TRANSIZIONE** dell'anno 2011 si avvia la transizione dal sistema dei trasferimenti erariali, la cui quantificazione per comune è legata alla stratificazione di leggi diverse, alle nuove entrate, distribuite in riferimento al territorio, poi appena disponibili ai fabbisogno standard e con il fondo perequativo alle capacità fiscali
- **Criteri:** territorialità -Numero residenti (30%fondo) - Gestione associata funzioni fondamentali (20%) – non operativo
- **SOSTENIBILITA'** è necessario individuare meccanismi di calcolo che tengano sempre conto della **distribuzione dei trasferimenti fiscalizzati**. Ferma restando la riserva disposta dalla legge (pro capite e gestioni associate)

ENTRATE

RISORSE DERIVATE DALLO STATO - QUANTIFICAZIONI

- Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio ed i trasferimenti non fiscalizzati sono stati ridotti di un totale di 2 mld e 500 milioni, 1,5 mld nel 2011 e 1 mld nel 2012 (15% delle risorse) per i comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti (d.l. n. 78/2010).
- Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è ridotto per tutti i comuni di 1 mld 450 + 60 per rrs nord milioni in ragione della distribuzione territoriale dell'IMU (d.l. 201/2011, art. 28)
- Il Fondo Sperimentale di Riequilibrio è poi ridotto per opera della compensazione derivante dagli effetti del cambiamento di regime fiscale. Infatti, il comma 17 dell'articolo 13 della manovra dispone che l'entità del fondo varia in ragione delle variazioni di gettito ad aliquota base introdotte con la nuova disciplina
- Il valore di queste compensazioni è stimato dallo Stato in 1 miliardo e 627 milioni (che si aggiungono ai 1,6 mld. dovuti all'abolizione dell'IRPEF sugli immobili non locati e inglobati nel maggior gettito stimato con l'introduzione dell'IMU)

ENTRATE

RISORSE DERIVATE DALLO STATO – ANNO 2012

- **Proposta metodologica:**
- utilizzo dati certi come riduzione 2,5 miliardi e costi politica per le spettanze teoriche e dati disponibili per ICI esistente.
- Percorso di stima IMU e verifica in corso anno dei gettiti reali al fine di operare un congruaggio dopo l'estate delle variazioni tra le stime del MEF e il gettito reale.

TESORERIA UNICA

Il decreto legge 1/2012 sulle liberalizzazioni **sospende**, dalla data di entrata in vigore (24 gennaio) a fine dicembre 2014, **il sistema di tesoreria mista in vigore per gli enti locali e ripristina il precedente sistema di tesoreria unica** (commi 8 e seguenti dell'articolo 35).

Sono escluse soltanto le somme provenienti da mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sostenute da contributo di altre amministrazioni pubbliche.

I tesorerieri devono versare anche le disponibilità giacenti alla data del 24 gennaio secondo le seguenti scadenze:

- il 50% entro il 29 febbraio 2012 e per il restante 50% entro il 16 aprile;
- entro il 30 giugno 2012 dovranno rientrare le somme derivanti dallo smobilizzo degli eventuali investimenti finanziari relativi alle tipologie che saranno individuate con successivo decreto ministeriale (da emanare entro il 30 aprile 2012), fatta eccezione per i titoli di stato;
- nel caso in cui l'Ente abbia effettuato investimenti presso soggetti diversi dal tesoriere, le somme dovranno essere smobilizzate entro il 15 marzo.

TESORERIA UNICA

I contratti di tesoreria in corso possono essere rinegoziati mediante accordo tra le parti originarie senza il ricorso ad una procedura di gara, mantenendo ferma la durata originaria.

In mancanza di accordo, il legislatore ha previsto, per l'ente pubblico (e non anche per il tesoriere), come strumento di tutela, il diritto di recedere dal contratto.

I numeri dell'operazione (relazione tecnica al decreto):

L'ammontare di risorse che affluisce nella tesoreria statale è stimato pari a 8,6 miliardi.

Su queste somme lo stato corrisponderà agli enti un interesse al tasso dell'1% lordo (decreto 13 maggio 2011), per un importo annuo stimato pari a 60 milioni nel 2012 e 70 annui dal 2013. I bilanci degli enti locali registreranno dall'operazione un segno rosso, perché gli interessi corrisposti dai tesorieri verosimilmente sono superiori all'1%.